

ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
PARITARIA GIUSEPPINA ACHILLE E FERNANDA CATTANEO ODV
VIA DON AMBROSINI, 15
21100 VARESE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19/12/2025

Il giorno 19 Dicembre 2025, alle ore 21.00, in Varesè, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Amici Scuola Materna Parrocchiale Paritaria Giuseppina Achille e Fernanda Cattaneo ODV, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto

Sono presenti tutti i soci e tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione:

Riva Fabrizio (Presidente)

Provenzi Andrea (Vice-Presidente)

Ambrosini Marina (Segretario)

Ghidotti Davide

Rosso Fabio

Guerini Riccardo

Ballardini Elena

Guerini Mauro

Maderi Claudio

Pavarin Fiorenzo

Vinci Francesco

Il Presidente constata e dà atto che la presente riunione è validamente costituita ed atta a deliberare.

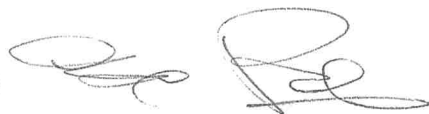
Il Presidente comunica che, a seguito di rilievi ricevuti dal RUNTS in data 11/12/2025, si è ritenuto di modificare lo Statuto dell'Associazione e illustra ai presenti il contenuto delle variazioni proposte.

L'Assemblea straordinaria approva all'unanimità detta modifica.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Varese, 19/12/2025

Fabrizio Riva, Presidente



Marina Ambrosini, Segretario



Comitato di Garofalo, il 5/1/2026
al N. 3 Sole 3
Esatti Euro atto esente
11 di cui Trcs. € 11

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Maria Susanna Martino



Allegato all'atto

n. 3/3 del 5/1/2026

PER DELEGARE IL POTERE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Maria Susanna Martino

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



"AMICI DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PARITARIA GIUSEPPINA, ACHILLE E FERNANDA CATTANEO ODV"

Allegato alla lettera A dell'atto costitutivo del 20/10/2025

ART. 1.

Denominazione, sede e durata

1.1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "AMICI DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PARITARIA GIUSEPPINA, ACHILLE E FERNANDA CATTANEO ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Varese via Don Ambrosini n. 15 e con durata illimitata. La variazione della sede, all'interno del medesimo Comune, non comporta la modifica del presente atto e può essere disposta con semplice delibera dell'Organo di Amministrazione.

ART. 2.

Scopo, finalità e attività

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il fine dell'associazione è quello di promuovere le attività della Scuola Materna denominata Scuola Materna Parrocchiale Paritaria Giuseppina, Achille e Fernanda Cattaneo, in ambito educativo, sociale a sostegno delle giovani famiglie promuovendo anche la crescita umana dei singoli individui e l'aggregazione delle famiglie in particolare offrendo alle più bisognose tra esse un sostegno educativo e morale. L'associazione, eventualmente anche in collegamento con realtà sociali già attive, vuole essere sul territorio una presenza che si prende a cuore i bisogni esistenti, proponendo anche iniziative che favoriscano la crescita umana dei singoli e della comunità.

2.2 - L'Associazione realizza il fine di cui sopra, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nello specifico riconducibili alle lottere

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, l'associazione si propone di svolgere e attuare:

- a) attività di volontariato socio-assistenziale a sostegno di soggetti fragili;
- b) organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsivoglia tipologia con finalità aggregative sociali;
- c) interventi e servizi finalizzati per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e del contesto civico;
- d) attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) attività sportive dilettantistiche con finalità educative e di reinserimento sociale;
- f) beneficenza, supporto e sostegno alle attività educative e alle famiglie, in particolare quelle più bisognose.

2.3 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. Il Consiglio Direttivo è deputato ad individuare le attività diverse.

2.4 - L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.5 - L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3.

Ammissione e numero degli associati

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta e sottoscritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.3 - L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli



associati. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.4 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.5 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4.

Diritti e obblighi degli associati

4.1 - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.2 - Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5.

Perdita della qualifica di associato

5.1 - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 - L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 - L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4 - I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6.

Organi

6.1 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, solamente nei casi previsti dalla legge vigente;
- i Comitati.

6.2 - Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7.

Assemblea

7.1 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.2 - La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta affissa nella sede dell'associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.3 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata anche dal 50% dei soci che presentino una richiesta scritta al Consiglio Direttivo in cui, oltre a riportare l'elenco e le firme dei soci sottoscrittori della richiesta, siano indicate le ragioni della richiesta. Il Consiglio Direttivo ha il compito di valutare la richiesta e, nel caso in cui sussistano le condizioni stabilite dallo statuto, convoca l'Assemblea nei modi previsti e precedentemente descritti.

7.4 - L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- L'assemblea straordinaria delibera:
 - lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione, le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

7.5 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.6 - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.7 - L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

ART. 8.

Organo di amministrazione anche detto Consiglio Direttivo

8.1 - L'Organo di amministrazione (anche detto Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 - Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- nominare, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- nominare i comitati di cui all'art. 12 dello Statuto;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 - L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 11 componenti, eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di mandati.

Il Presidente e il Vice Presidente fanno parte dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.4 - L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.5 - Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.6 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9.

Presidente

9.1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati.

9.3 - Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi amministratori. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.4 - Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10. Organo di controllo (quando previsto)

10.1 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

10.2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



10.4 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11. Revisione legale dei conti

11.1 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12. Il Comitato

12.1 Il consiglio direttivo può nominare dei comitati costituiti da membri del consiglio, da associati e da figure esterne dotate di particolari competenze in uno specifico settore di intervento dell'associazione.

Il comitato ha lo scopo di supportare il Consiglio Direttivo nell'attuazione dei programmi di attività associativa su particolari tematiche.

12.2 Il Consiglio Direttivo nomina all'interno del Comitato un Rappresentante del comitato stesso che partecipa al Consiglio Direttivo, da cui riceve le linee guida ed a cui relaziona sullo svolgimento dell'attività.

12.3 Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui valuti che le linee associative non siano adeguatamente rispettate o in altri casi che di volta in volta valuterà, può rimuovere e sostituire il rappresentante del comitato ed eventualmente sciogliere il comitato.

12.4 Il comitato non si scioglie al rinnovo delle cariche sociali, ma può essere confermato dal nuovo consiglio con apposita delibera.

ART. 13. Patrimonio

13.1 - Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14. Divieto di distribuzione degli utili

14.1 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15. Risorse economiche

15.1 - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

15.2 - Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16. Bilancio di esercizio

16.1 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea

entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17. Bilancio sociale e informativa sociale

17.0 – Il presente articolo si applica unicamente al ricorrere dei casi previsti dalla normativa vigente, in particolare se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

17.1 - L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

17.2 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18. Libri sociali

18.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

18.2 - Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando un'istanza scritta all'organo di amministrazione. L'istanza dovrà essere motivata e riportare la firma del richiedente, oltre ad avere in allegato una copia del suo documento di riconoscimento. L'organo di amministrazione valuterà alla prima riunione utile la richiesta e provvederà, se del caso, a mettere a disposizione gli atti richiesti.

ART. 19. Volontari

19.1 - I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.2 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



19.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.4 - L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20. Lavoratori

20.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

20.2 - I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 16. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 21. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

21.1 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

21.2 - L'Assemblea, se necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22. Rinvio

22.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

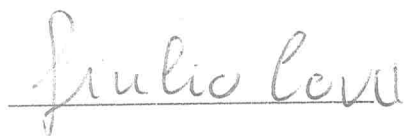
Letto, approvato e sottoscritto:

VANESE, 19/12/2025

Sig. Riva Fabrizio



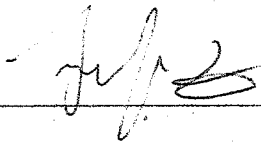
Sig. Cova Giulio



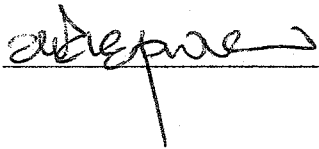
Sig. Vinci Francesco



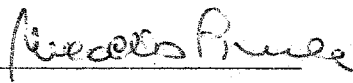
Sig. Lorenzin Flavio Yoice



Sig. Provenzi Andrea



Sig. ra Brazzale Nicoletta



Sig. Guerini Riccardo

